

RISCHI CREDITO CAUZIONI Atto di dichiarazione n. 1 Agenzia di SAN BONIFACIO47400 Appendice alla polizza N. 430246707

PREMIO PERFEZIONAMENTO

Imponibile	Imposte	Totale
367,11	45,89	413,00

Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha effetto

dal

01/02/2023

al

01/04/2025

Il pagamento dell'importo di Euro mani del sottoscritto oggi alle ore , dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a

Agente od Esattore

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza cui si riferisce rilasciata nell'interesse del Contraente GUIOTTO SRL con sede in SAN BONIFACIO si precisa che:

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.4. "Garanzia fideiussoria per il saldo", parte integrante dello Schema Tipo 1.4. di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6 del d.lgs. 50/2016;

la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le

condizioni disciplinate nello Schema Tipo;

le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

- Art. 1 Regresso Il Contraente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni riserva ed ogni eccezione compresa quella prevista dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- Art. 2- Premio Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione. Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio. Il premio per tale periodo e` unico e indivisibile ed e` dovuto dal contraente in via anticipata. In caso di minor durata, il premio pagato resterà` integralmente acquisito dal garante.
- Art. 3 Imposte e tasse Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.
- Art. 4 Deposito cautelativo Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;

- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;

- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;

 ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;

ogni ipotesi di reiterato inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;

- continuato mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il

. Garante;

- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);

Il Contraente si impegna pertanto a versare la somma richiesta dal Garante entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di questo ultimo. L'obbligo del Contraente è assunto da questi e dai suoi eventuali coobbligati in modo irrevocabile e incondizionato e senza che sia possibile sollevare alcuna eccezione e/o riserva. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la completa liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. In caso di svincolo parziale, ai sensi dell'art. 3 comma dello schema tipo 1.2, il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

- Art. 5 Comunicazioni Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.
- Art. 6 Foro competente Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o degli eventuali coobbligati.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in SAN BONIFACIO il 12/01/2023

- Il Contraente

II Garante GENERALI ITALIA SPA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 1 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); Art. 2 (Disciplina del premio - premio iniziale comunque dovuto anche in caso di anticipata estinzione della garanzia); Art. 4 (Obbligo di versamento anticipato dei massimali – Rinuncia alle eccezioni); Art. 6 (Foro competente).

II Contraente

La Ditta Obbligata dichiara di avere ricevuto la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.L. 175/95 e della circolare ISVAP n. 303 e di averla esaminata prima della sottoscrizione

II Contraente